



COMUNE DI ZINASCO

PROVINCIA DI PAVIA

N. 75 Reg. Gen.

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

N. 38

del 25/03/2024

Responsabile del Servizio:

**OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI CAAF ACLI E CGIL IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2024 CIG B119045208 E GIC B118F6050D**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Servizio;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 07.02.2019 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 25.06.2020 avente ad oggetto: “Modifica
al Regolamento concernente la procedura per l’accesso al pubblico impiego;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 01.07.2021 avente ad oggetto:
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi: organigramma e aggiornamento del
catalogo delle attività”;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

Premesso che:

- con Decreto del Sindaco n. 6 del 03/10/2023 alla sottoscritta è stata confermata la nomina di Responsabile del Servizio Amministrazione Generale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.09.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 18/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 16/02/2023, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, modificato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 16/11/2023;

Richiamati:

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la L. 241/90, art. 6 che cita "Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli endoprocedimenti e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Zinasco aggiornato con deliberazione di G.C. n. 78 del 23/12/2021;

Vista la normativa in materia di conflitto d'interessi ed in particolare l'art. 6 bis della L. 241/90 e gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013:

- art.6 D.P.R. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
- il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";
- art. 7 D.P.R. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 12 del 07.03.2024 con la quale veniva affidato ai CAAF CGIL Lombardia S.r.l. e ACLI Service Srl di Pavia il servizio di gestione ed elaborazione delle pratiche per l'assegno di maternità e per il "Bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica per disagio fisico per l'anno 2024;

Dato atto che nella deliberazione di cui sopra si demandava al Responsabile del Servizio l'approvazione delle convenzioni inviate dai CAAF per l'anno 2024 e l'adozione dei successivi adempimenti;

Viste le convenzioni trasmesse dal CAAF CGIL in data 08.11.2023 ns. prot. n° 10381 e dal CAF ACLI in data 15.12.2023 ns. prot. n° 11536 che prevedono, per l'elaborazione e la gestione delle pratiche per l'Assegno di Maternità il compenso di € 15,00 ciascuna e per l'elaborazione e la gestione delle pratiche per il "Bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica per disagio fisico il compenso di € 5,00 per il CAF ACLI ed il compenso di € 4,10 per il CAAF CGIL;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento della prestazione di cui all'oggetto;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di cui trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: erogazione servizio per elaborazione assegno di maternità e bonus energia per disagio fisico per l'anno 2024;
- Importo del contratto: € 200,00 IVA esclusa;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs.36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato 1.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel

quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Digs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato 1.4 del d.lgs. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Precisato che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto, sulla scorta della spesa sostenuta nell'anno precedente, di affidare al CAAF CGIL il servizio in parola per un importo di € 50,00 (+ IVA come per legge), e al CAF ACLI il servizio in parola per un importo di € 150,00 (+ IVA come per legge) in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che al presente affidamento sono stati assegnati, ai sensi del D.L. 136/2010, i seguenti codici CIG: B119045208 per il Caaf Cgil e GIC B118F6050D per il Caaf Acli;

VISTO il DURC, agli atti del Comune, regolare;

Visti lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

- di procedere, per i motivi in premessa specificati, all'approvazione delle convenzioni per il servizio di elaborazione delle pratiche per l'assegno di maternità, per l'assegno nucleo familiare numeroso e per la gestione del "Bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica per disagio fisico al CAAF CGIL Lombardia Srl e al CAF ACLI Service Srl di Pavia per la durata di un anno (01.01.2024 – 31.12.2024);
- di sottoscrivere gli schemi di convenzioni depositati agli atti comunali;
- di assumere un impegno di spesa di complessivi € 244,00 (IVA € 44,00 inclusa) così suddiviso: € 183,00 (IVA € 33,00 inclusa) a favore del Caaf Acli e € 61,00 (IVA € 11,00 inclusa) a carico dell'intervento n. 01.03.1 Cap. 327 del Bilancio di Previsione 2024/2026 Gestione Competenza;
- di dare atto che il presente provvedimento di aggiudicazione è da considerarsi immediatamente efficace ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli n. 17, comma 5, art. n. 50 comma 6 e art. n. 52 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e della direttiva del Segretario Comunale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza del 22/02/2024 prot. N. 1496;
- di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato;
- di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
- di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG;
- di demandare al RUP, anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione; o gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;
- di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) — Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
- di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4 del T.U.E.L.;

- di liquidare le somme a presentazione di regolari fatture di importo contenuto entro l'impegno assunto, previo riscontro della fornitura e dopo l'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC), come previsto dall'art. 2 del D.L. 210/2002, convertito con Legge 266/2002 e s.m.i;
- di disporre che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto;
- di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'anno di esercizio;
- di dare atto che quanto all'IVA questo Ente applica dal 1° gennaio 2015 le norme previste dalla Legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) in materia di split payment e reverse charge;
- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
- di disporre che l'aggiudicatario dell'affidamento è tenuto all'osservanza del “Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Zinasco”, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 78 del 23/12/2021, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, così come stabilito dall'art. 2, comma 3, del citato D.P.R., pubblicato e reperibile all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”;
- di dare atto che non sussistono conflitti d'interesse nell'assumere il presente provvedimento (art. 6 bis Legge 241/90 e artt. 6 e 7 del DPR 62/2013);
- di dare atto che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il R.U.P. ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
MORONI Dott.ssa Daria

Allegato alla Determinazione N. 38 del 25/03/2024

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **MORONI Dott.ssa Daria**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilascia

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to **MORONI Dott.ssa Daria**